

Riproduzioni meccaniche - valore probatorio Contratto di assicurazione  
- Forma scritta ex art. 1888 c.c. - Scambio di e-mail - Documenti con  
firma elettronica "semplice" - Idoneità - Presupposti.

La e-mail non sottoscritta con firma elettronica qualificata né con  
firma digitale, in quanto documento informatico, è idonea a soddisfare  
il requisito della forma scritta ad probationem del contratto di  
assicurazione, ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82 del 2005  
(nel testo, applicabile ratione temporis, successivo al d.lgs. n. 159  
del 2006, ed anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 235 del  
2010) se non ne sono contestati la provenienza o il contenuto, oppure,  
in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del  
giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità,  
sicurezza, integrità, immodificabilità.